

No, l'articolo 32 non parla di Eluana

di Marco Olivetti

Nel suo intervento su Europa di venerdì, il senatore Ceccanti, dopo aver esaminato varie contraddizioni a suo avviso esistenti nell'approccio della Chiesa ai temi morali e bioetici, riconduce la posizione della CEI (e del cattolicesimo organizzato italiano) sulla questione del fine vita all'abbandono dell'"ottimismo" personalistico. Quest'ultimo, fra l'altro, starebbe dietro l'articolo 32, 2° comma, della Costituzione, voluto in Assemblea costituente da Moro e da Leone, e che – secondo Ceccanti – “garantisce un generale diritto al rifiuto delle cure, tranne per esigenze imprescindibili legate alla salute di tutti”.

Mentre alcuni degli spunti generali che Ceccanti offre circa il diverso approccio del magistero alle questioni morali e a quelle socio-politiche mi sembrano interessanti, anche se meritevoli di approfondimento, non mi pare condivisibile la ricostruzione da lui proposta delle “radici” in Assemblea costituente della norma secondo cui “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”. Sono consapevole che le interpretazioni prevalenti in dottrina e in giurisprudenza desumono dalle due frasi dell'art. 32, 2° co., quello che ne desume Ceccanti (un diritto generale al rifiuto delle cure, anche se mi pare che fino a poco fa non vi fosse eguale chiarezza circa il diverso diritto all'interruzione di cure già in essere, qualora tale interruzione sia idonea a causare immediatamente la morte del paziente). Ciò che qui mi interessa non è l'esame del costituzionalismo pirandelliano oggi prevalente in Italia (quello per cui la regola ermeneutica suprema è “così è se vi pare” e dunque ad ogni disposizione si può far dire di tutto). Mi interessano invece i lavori preparatori dell'art. 32: davvero dall'intervento di Aldo Moro in costituente si può desumere un approccio favorevole al diritto a interrompere le cure anche quando da esse risulta immediatamente la morte del paziente? E si può estendere questo principio al caso (ancora diverso) di un diritto a decidere che altri debba interrompere le cure (e addirittura l'idratazione e l'alimentazione nel caso di stato vegetativo permanente) qualora il paziente sia incapace di intendere e di volere?

Per carità, non si tratta di stiracchiare la posizione di Moro per fargli dire qualcosa che, sessant'anni fa, non avrebbe potuto dire, ma di capire a quale logica si ispirava la sua proposta, che è all'origine dell'art. 32, secondo comma. A ben leggerne gli interventi si scopre che cosa Moro intendeva escludere: la sterilizzazione obbligatoria delle persone portatrici di handicap o di malattie ereditarie. Si tratta di una pratica diffusa non solo negli Stati totalitari della prima metà del secolo (quello nazista per primo), ma anche in regimi dalle credenziali democratiche insospettabili, come la socialdemocrazia svedese e la Corte suprema “liberale” degli Stati Uniti (si legga la sorprendente posizione del giudice Oliver Wendell Holmes nel caso *Buck vs. Bell* del 1927). Si tratta di posizioni combattute con forza dai cattolici italiani e americani nella prima metà del secolo. In sostanza: ciò che Moro voleva si vietasse con l'art. 32 erano pratiche sanitarie, imposte alla persona, che risultassero diminutive della sua integrità fisica, contro la sua volontà e che partissero dall'idea di un minus-valore della sua vita rispetto agli altri umani. Per questo Moro non si accontentò della prima frase, cui inizialmente si limitava la sua proposta (“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”) e che prevede una garanzia essenzialmente procedurale, ma volle che vi fosse aggiunta la seconda, che esclude i trattamenti obbligatori, anche se disposti con legge, qualora non rispettino la persona umana.

Mi sembra che qui stia il nodo di fondo del dibattito sul caso Englaro e sul testamento biologico, al di là delle specificità di vari profili, dei compromessi possibili (e di quelli ancora auspicabili, sul testo uscito dal Senato). Cosa ci dice la tradizione personalistica sull'espressione "rispetto della persona umana"? Mi sembrano al riguardo possibili due letture, un po' grossolane, se si vuole, ma forse esatte nel loro nucleo essenziale.

Per una prima lettura il personalismo finisce per coincidere con l'individualismo. La metafisica dell'autodeterminazione – unico vero mastice della sinistra post-comunista da vent'anni a questa parte – si basa sulla massima che Luigi Alici riassunse qualche anno fa con la domanda (che ci sentiamo rivolgere ogni giorno...): "Perché io non posso se tu non vuoi?". Con il limite del "non imporre niente ad altri" (peraltro superato nel caso Englaro, ove è ben evidente che non vi è stata alcuna autodeterminazione della poverina, sulla quale hanno deciso altri, con l'avallo di alcune "sentenze-canaglia" della magistratura) ci si può autodeterminare su ogni cosa. Si tratta, ovviamente, di una posizione rispettabile, che però non ha nulla – proprio nulla – a che fare con le posizioni dei Padri costituenti non solo democristiani, ma anche di alcuni comunisti (si potrebbero citare alcuni interessanti interventi di Togliatti). Vari sono i passaggi in cui si sottolinea che il personalismo è altra cosa rispetto all'individualismo e che la libertà impone al singolo una serie di obblighi: essa è fonte di responsabilità.

Per una diversa interpretazione l'obbligo del "rispetto della persona umana" imposto dall'art. 32 non coincide con il principio di autodeterminazione, anche se questo ne è parte essenziale. L'autodeterminazione incontra il limite della "persona umana", intesa come essere sussistente che precede l'autodeterminazione. Non ci si può autodeterminare sulla fine della vita se non altro perché ciò significherebbe privarsi della stessa possibilità di autodeterminarsi. Esiste, cioè, una dignità come valore oggettivo, che è "opponibile" alla persona e alla sua stessa libertà, almeno in casi estremi.

Se non pensiamo questo – e credo che questo pensassero La Pira, Moro e Dossetti quando fissarono i canoni su cui fu scritta la prima parte della Costituzione – allora perché scandalizzarci della recente legge dello Stato di Singapore, che consente di "vendere" organi per il trapianto? Solo per un pregiudizio tardo-marxista verso lo scambio capitalistico applicato a ciò che pur potrebbe essere, per una certa visione, oggetto di autodeterminazione.